DM FER-X Definitivo – Regole operative

***Allegato 1** al Decreto di approvazione*

07/08/2026

INDICE

INTRODUZIONE 3

DEFINIZIONI 3

PARTE A 7

A.1. PREMESSA 8

A.2. INFORMAZIONI GENERALI 9

A.2.1. CATEGORIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI 9

A.2.2. VALORI DI POTENZA DI UN IMPIANTO 11

A.3. REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO AL MECCANISMO DI SUPPORTO 16

A.3.1. REQUISITI SOGGETTIVI 16

A.3.2. REQUISITI OGGETTIVI 17

A.3.2.1. REQUISITI OGGETTIVI GENERALI 17

A.3.2.2. REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO 23

A.3.2.3. CRITERI DI PRIORITÀ 31

A.4. QUALIFICA PRELIMINARE 32

A.4.1. PORTALE PER L'INVIO E LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICA PRELIMINARE 32

A.4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 34

A.4.3. PROCESSO DI VALUTAZIONE 36

A.4.4. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE 37

A.4.5. PREAVVISO DI RIGETTO 37

A.4.6. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 38

A.4.7. VALIDITÀ DELLA QUALIFICA PRELIMINARE 38

A.5. CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA 40

A.6. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 41

ALLEGATI PARTE A 42

A.1.A MODELLO ISTANZA RICHIESTA QUALIFICA PRELIMINARE 42

A.1.B ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA PRELIMINARE 42

Introduzione

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026 recante "*Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*" (di seguito: DM FER-X Definitivo).

Il DM FER-X Definitivo disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione.

Le categorie di intervento che possono accedere al meccanismo differiscono in funzione della specifica tipologia di impianto.

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW possono accedere al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione a procedure competitive.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2030 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 10 GW.

In attuazione delle disposizioni del DM FER-X Definitivo, è prevista la predisposizione, da parte del GSE, delle Regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al medesimo decreto. Il presente documento costituisce una prima attuazione di tali previsioni fornendo informazioni generali per una corretta attuazione di quanto previsto dal DM FER-X Definitivo e informazioni di dettaglio specifiche per la presentazione e il riconoscimento della qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive.

Il documento sarà, successivamente, oggetto di aggiornamenti finalizzati a definire, nel complesso, le modalità attuative del decreto.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le FAQ (*Frequently Asked Questions*) relative all'applicazione del DM FER-X Definitivo o presentare richieste di chiarimenti accedendo al Portale Supporto messo a disposizione dal GSE (https://supportogse.service-now.com).

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 e agli allegati 3 e 4 del DM FER-X Definitivo, si applicano le seguenti definizioni.

Avvio dei lavori

La data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione presentata all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi. Eventuali contratti quadro o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, vincolati alla partecipazione alle procedure competitive o la cui esecuzione sia subordinata a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine o da un ordine di acquisto regolamentato nell'ambito dell'accordo quadro, che dovranno essere eseguiti solo a seguito della partecipazione alla procedura competitiva, non costituiscono avvio lavori.

Per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, l'avvio dei lavori non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo mentre, per gli impianti che

accedono ai meccanismi di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive, l'avvio dei lavori non può essere antecedente alla data di partecipazione alla procedura competitiva nell'ambito della quale è presentata, per la specifica iniziativa, l'istanza di partecipazione.

Codice CENSIMP

Codice di censimento degli impianti di generazione connessi alla rete elettrica nazionale introdotto dall'ARERA con la delibera ARG/elt 205/08 e attribuito da TERNA attraverso il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ). Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo è necessario che l'impianto per il quale si richiede l'accesso sia dotato univocamente del proprio codice e che lo stesso non sia condiviso con altre iniziative. Per gli impianti fotovoltaici, il possesso del codice CENSIMP, validato dal sistema GAUDÌ di TERNA, è necessario ai fini della richiesta di qualifica preliminare, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici, nel caso in cui sia richiesta la qualifica preliminare in forza del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure del decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), la validazione del codice CENSIMP sul sistema GAUDÌ può essere ottenuta successivamente alla richiesta di qualifica preliminare, ma comunque prima della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

Componente rigenerato

Componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche effettuate in/da officine specializzate, viene riportato alle normali condizioni funzionali e prestazionali dal punto di vista tecnico e della sicurezza di operatività. Per maggiori dettagli e per la valutazione del rispetto dei requisiti dei componenti rigenerati si rimanda alle "*Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia*" pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016.

Data di entrata in esercizio o Data di attivazione della connessione

Data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento in parallelo dell'impianto con il sistema elettrico come risultante da GAUDÌ.

GAUDÌ

Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10 e sviluppato e gestito da TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

Impianto NZIA

Impianto eolico o fotovoltaico che partecipa alle procedure competitive previste all'articolo 6 del DM FER-X Definitivo. A tal fine, l'impianto deve rispettare, oltre ai requisiti generali di partecipazione alle procedure competitive, anche i criteri di preselezione previsti al comma 2, lettere da a) a d), dello stesso articolo, come dettagliati nell'Allegato 5, paragrafo A del DM FER-X Definitivo e nelle presenti Regole Operative, nonché gli eventuali criteri di aggiudicazione di cui al medesimo comma 2, lettera e), come dettagliati nello stesso Allegato 5, paragrafo B e nelle presenti Regole Operative.

Interconnessione funzionale

Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli impianti che li condividono. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce interconnessione funzionale la presenza di uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata comuni così come, esclusi gli impianti connessi in alta tensione (AT) o altissima tensione (AAT), la condivisione di uno o più tratti di linea (intesa come elemento conduttore, non come cavidotto) e/o di uno o più trasformatori o, per impianti idroelettrici, la presenza di un unico sistema di accumulo della risorsa idrica a monte di due impianti di produzione dell'energia nella disponibilità del medesimo Soggetto Richiedente o riconducibili, a livello societario, a un unico Soggetto Richiedente. Si precisa che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi

in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

Portale FER-X Definitivo
Portale informatico predisposto dal GSE per l'iscrizione alle procedure competitive, inclusa la presentazione della richiesta di qualifica preliminare e della manifestazione di interesse, e per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo.

Progetto autorizzato
Per progetto autorizzato si intende l'insieme degli elaborati trasmessi all'Amministrazione competente e approvati da quest'ultima, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo sulla base del quale viene presentata la richiesta di qualifica preliminare ovvero è richiesto l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Soggetto Richiedente
Soggetto (persona giuridica o, per i soli impianti di potenza fino a 20 kW, persona fisica) responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o rifacimento, e all'esercizio dell'impianto nonché titolare del preventivo di connessione alla rete, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto e del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo. Ai fini delle presenti Regole, il Soggetto Richiedente è anche la controparte del GSE del contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Soggetto Delegato
Soggetto che può presentare, per conto del Soggetto Richiedente, attraverso il Portale FER-X Definitivo, la richiesta di qualifica preliminare e/o la manifestazione di interesse e/o l'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, in forza del potere di rappresentanza conferito dal medesimo Soggetto Richiedente attraverso l'apposita funzionalità di Delega presente sul Portale FER-X Definitivo. Il Soggetto Delegato può inoltre effettuare l'annullamento della richiesta di qualifica preliminare prima dell'eventuale esito e/o, nei periodi consentiti dai rispettivi bandi, della manifestazione di interesse e/o dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva e/o presentare rinuncia alla manifestazione di interesse o all'eventuale posizione utile conseguita a seguito della partecipazione alla procedura competitiva.

Specchi d'acqua
Per specchi d'acqua si intendono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea lungo la costa dalla quale si misura l'estensione delle acque territoriali.

TICA
Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive) di cui alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e s.m.i..

TIDE
Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla Deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e s.m.i..

TIME
Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica di cui alla Deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i..

TIS

Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*Settlement*) di cui alla Deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Unità di Produzione o UP

L'insieme di una o più sezioni di un impianto di produzione raggruppate secondo le modalità definite nel Codice di rete di TERNA e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

PARTE A
delle Regole operative:
Informazioni generali e qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive

A.1. Premessa

La presente sezione delle Regole Operative fornisce le informazioni necessarie per una corretta attuazione di quanto previsto dal DM FER-X Definitivo e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando, in particolare, le modalità e le tempistiche di presentazione e riconoscimento della qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive di cui al medesimo decreto. Sono, inoltre, fornite informazioni generali per garantire la corretta attuazione del DM FER-X Definitivo.

Si rammenta che il DM FER-X Definitivo disciplina, tra l'altro, le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono richiedere la qualifica preliminare, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo A.4.2, per poter presentare una manifestazione di interesse. L'ottenimento della qualifica, invece, è necessario per l'idoneità della manifestazione di interesse propedeutica alla richiesta di partecipazione alla relativa procedura competitiva.

La richiesta di qualifica preliminare di un impianto può essere presentata esclusivamente accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo, in qualsiasi momento a partire dalla data di apertura del portale stesso comunicata dal GSE con apposita NEWS pubblicata sul proprio sito internet. Il rilascio della qualifica preliminare avviene entro 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva), decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento, in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

Nell'ambito della valutazione dell'istanza ai fini del riconoscimento della qualifica preliminare, il GSE accerta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, dei criteri di priorità e di aggiudicazione per la partecipazione alle procedure competitive, con eccezione del requisito di solidità finanziaria, che sarà oggetto di apposita istruttoria solo a seguito della presentazione della manifestazione di interesse, in quanto commisurata alla quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.

Per la presentazione della manifestazione di interesse, dovrà inoltre essere presentata una cauzione provvisoria e trasmessa la documentazione attestante il possesso del requisito di solidità finanziaria; le modalità e i termini per la presentazione e la trasmissione di cui sopra saranno definiti nell'ambito dell'aggiornamento delle presenti Regole Operative (cft. Figura 1).

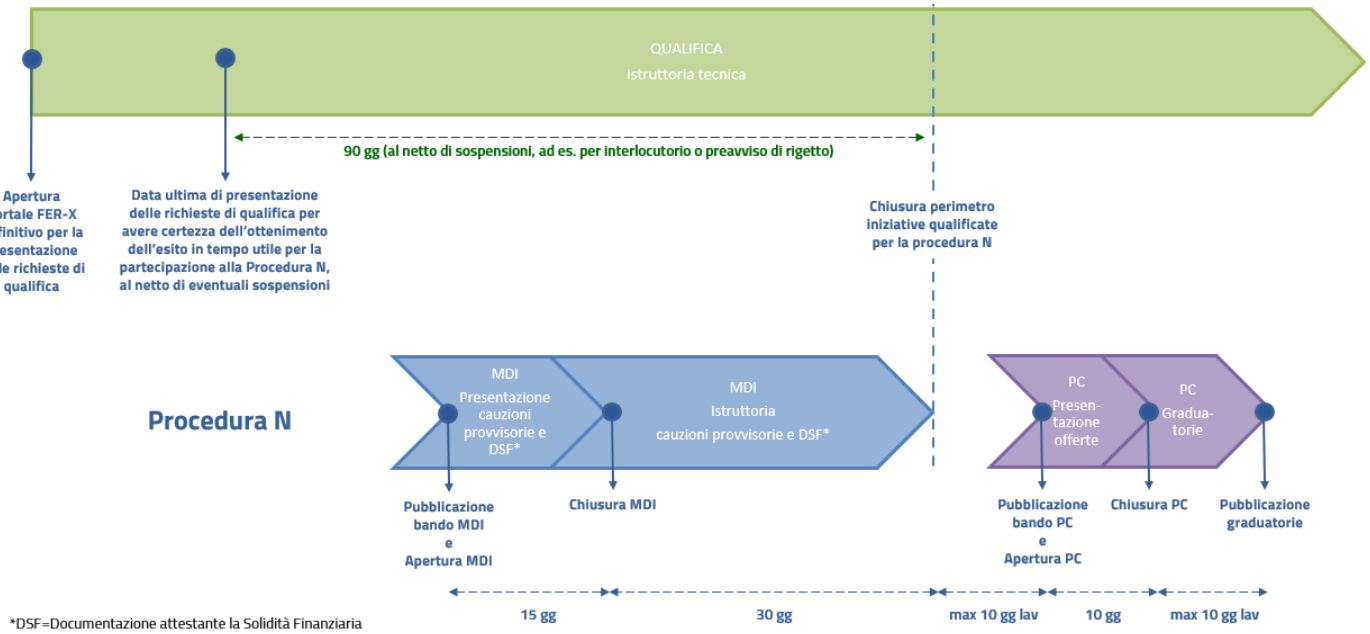

Figura 1 - Schema delle tempistiche della qualifica preliminare, della manifestazione di interesse e della partecipazione alle procedure competitive

A.2. Informazioni generali

Nei successivi paragrafi, sono fornite precisazioni in merito ai requisiti di accesso e alle categorie di intervento ammissibili al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, nonché ai valori di potenza rilevanti. Si precisa, infatti, che le medesime precisazioni trovano applicazione, salvo diversa specificazione, sia per l'accesso alle procedure competitive sia per l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, nel qual caso saranno oggetto di valutazione a seguito della presentazione della Comunicazione di entrata in esercizio.

A.2.1. Categorie di intervento ammissibili

Il DM FER-X Definitivo prevede quattro possibili categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Gli interventi ammissibili, le cui categorie sono descritte nell'Allegato 4 del medesimo decreto e di seguito meglio dettagliate, devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:

- gli interventi di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
- il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
- il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici;
- l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Tipologia impianto → **↓ Categorie intervento**	**Eolico**	**Fotovoltaico**	**Idroelettrico non su acquedotto**	**Idroelettrico su acquedotto**	**Gas residuati dai processi di depurazione**
Nuova costruzione	X	X	X	X	X
Rifacimento integrale	X	X	X		X
Potenziamento	X	X			X
Rifacimento parziale			X	X	X

Tabella 1 – Categorie di intervento ammissibili per ciascuna tipologia di impianto

Nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato di nuova costruzione se:

- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;
- è realizzato senza recuperare alcun componente, se non rigenerato, infrastruttura o opera di un impianto preesistente;
- è identificato dal proprio specifico codice CENSIMP, assegnato e validato dal sistema GAUDÌ di TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica, come meglio precisato al paragrafo A.3.2.1;
- per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT), è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD), nel quale non risulta connesso un altro impianto della stessa fonte. Ad esempio, l'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, non è identificabile nella categoria "nuova costruzione" ma nella categoria "potenziamento".

Rifacimento Integrale

Il DM FER-X Definitivo prevede la possibilità di partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti:

a) "impianto idroelettrico non su acquedotto": devono essere ricostruite tutte le opere idrauliche (fanno eccezione eventuali opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo) e sostituiti tutti i gruppi turbina-alternatore;
b) altre tipologie di impianto: possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

   In particolare, è necessario:

   i. per impianti eolici: l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
   ii. per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

   in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti i componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, ferme restando le determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento integrale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Potenziamento

Il potenziamento, previsto dal DM FER-X Definitivo per i soli impianti eolici, fotovoltaici o a gas residuati dai processi di depurazione, è un intervento eseguito su un impianto già in esercizio allo scopo di ottenere un aumento di potenza attraverso la realizzazione di nuove sezioni di impianto. In tal caso, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del TIME. Si specifica che l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alle nuove sezioni di impianto ascrivibili al potenziamento, che devono essere identificate come una nuova UP.

Rifacimento parziale

L'intervento di rifacimento parziale, previsto dal DM FER-X Definitivo per i soli impianti idroelettrici o a gas residuati dai processi di depurazione, è finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e deve prevedere almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatori della sezione oggetto di intervento.

Si rimanda alle determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento parziale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

A.2.2. Valori di potenza di un impianto

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo, è necessario individuare i seguenti valori di potenza, come meglio definiti nei paragrafi seguenti:

- potenza nominale dell'impianto;
- potenza nominale dell'intervento;
- potenza nominale cumulata dell'intervento;
- potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione;
- quota di potenza richiesta.

Con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure competitive, è inoltre necessario individuare i seguenti valori di potenza, anch'essi meglio definiti nel seguito:

- quota di potenza ammissibile;
- quota di potenza ammessa.

Potenza nominale dell'impianto

Il DM FER-X Definitivo prevede le seguenti definizioni di potenza nominale di un impianto:

i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
ii. per gli impianti eolici di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
iv. per gli impianti fotovoltaici, potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali (*Standard Test Condition*), come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Con riguardo alle predette definizioni, si precisa che:

- per gli impianti per i quali la potenza nominale è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza nominale dell'impianto;

- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali, sono da considerarsi un unico impianto, per il quale la potenza nominale è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni interconnesse. Si precisa che, in presenza di tale configurazione impiantistica, l'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo è condizionato all'identificazione dell'intero impianto tramite un unico codice CEMSIMP sul sistema GAUDÌ e alla connessione alla rete elettrica mediante un unico POD;
- in caso di interventi di rifacimento integrale, potenziamento o rifacimento parziale, la potenza nominale dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento.

Ai fini della richiesta di qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive, l'individuazione della potenza nominale di un impianto, da determinare secondo le definizioni sopra riportate, deve essere effettuata facendo riferimento ai dati tecnici dei componenti indicati nel titolo in forza del quale viene presentata la richiesta di qualifica stessa (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica, come meglio precisato nell'Allegato A.1.b).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di potenza nominale non sia esplicitamente riportato nel titolo, può essere preso come riferimento il dato di potenza nominale riportato nel progetto autorizzato. In tali casi, è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico recante il dato di potenza nominale sia stato trasmesso all'Amministrazione per il rilascio del titolo (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione). In caso di modifica della potenza nominale per effetto di prescrizioni da parte dell'ente preposto al rilascio del titolo, occorrerà prendere come riferimento il dato di potenza riportato nella documentazione tecnica di progetto aggiornata a seguito delle suddette prescrizioni.

Ad esempio, la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è da determinare prendendo in considerazione la somma delle potenze nominali dei moduli riportate nel titolo autorizzativo o, qualora non esplicitate in quest'ultimo, riportate nel progetto autorizzato; la potenza nominale di un impianto eolico (nell'ipotesi di valore superiore a 0,5 MW) è da determinare prendendo in considerazione la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che lo compongono indicate nel titolo in forza del quale viene presentata la richiesta di qualifica preliminare (titolo autorizzativo o provvedimento favorevole di VIA o decreto di non assoggettabilità a VIA) o, qualora non esplicitate in quest'ultimo, per come riportate nel progetto autorizzato.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico il cui titolo autorizzativo indichi esclusivamente una potenza in immissione pari a 4 MW ma il cui progetto preveda l'installazione di 9.000 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 500 W, il valore di potenza nominale dell'impianto da indicare all'atto della richiesta di qualifica è pari a 4.500,000 kW.

Per interventi di rifacimento integrale su impianti connessi in AT o AAT riguardanti solo alcune sezioni dell'impianto o per interventi di potenziamento, la potenza nominale dell'impianto è pari alla potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento, calcolata come somma delle potenze, individuate secondo le definizioni sopra indicate, di ciascuna delle sezioni costituenti l'impianto successivamente all'intervento, incluse quelle delle sezioni esistenti non oggetto dell'intervento medesimo.

Potenza nominale dell'intervento

La potenza nominale dell'intervento coincide con la potenza nominale dell'impianto ad eccezione dei casi di interventi di rifacimento integrale su impianti connessi in AT o AAT riguardanti solo alcune sezioni dell'impianto o di interventi di potenziamento. In tali casi, la potenza nominale dell'intervento è determinata applicando le definizioni del DM FER-X Definitivo indicate al paragrafo precedente alle sole sezioni di impianto ascrivibili all'intervento.

Nel caso, ad esempio, di potenziamento di un impianto fotovoltaico di potenza nominale *ante-operam* pari a 10.000,000 kW, che preveda l'installazione di due nuove sezioni costituite da moduli di potenza nominale complessivamente pari a 2.000,000 kW, la potenza nominale dell'impianto a seguito dell'intervento sarà pari a 12.000,000 kW, mentre la potenza nominale dell'intervento sarà pari a 2.000,000 kW.

Potenza nominale cumulata dell'intervento

Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, che pertanto accedono al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale cumulata dell'intervento coincide con la potenza nominale dell'intervento.

Nel caso di impianti diversi dagli idroelettrici e di potenza nominale dell'intervento inferiore o uguale a 1 MW, la potenza nominale cumulata dell'intervento è la somma dei valori di potenza nominale dell'intervento di tutti gli impianti nella disponibilità del medesimo Produttore o di soggetti riconducibili a livello societario per i quali sia stata presentata, in valutazione o accolta, richiesta di accesso diretto o di partecipazione alle procedure competitive ai sensi del DM FER-X Definitivo, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue.

Pertanto, nei casi in cui siano verificate tali condizioni per due o più impianti, la potenza nominale cumulata dell'intervento degli stessi viene calcolata come somma delle potenze nominali dell'intervento dei singoli impianti.

Al riguardo, si chiarisce che, per la determinazione della potenza nominale cumulata dell'intervento di impianti nella disponibilità del medesimo Produttore o di soggetti riconducibili a livello societario:

- non sono da considerare gli impianti:
  - che non accedono ad alcun meccanismo di supporto;
  - incentivati ai sensi di decreti precedenti al DM FER-X Definitivo;
- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell'impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- nel caso di due o più impianti fisicamente installati sul medesimo edificio, gli stessi si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti qualora l'Unità Immobiliare, identificata da specifico subalterno, sia la medesima. Si rammenta inoltre che, nel caso in cui gli impianti siano realizzati su coperture, censite al NCEU come lastrici solari identificati da specifici subalterni, gli stessi si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti qualora siano installati su subalterni tra loro contigui;
- si intendono soggetti riconducibili a livello societario le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società. La valutazione dell'eventuale riconducibilità societaria tra soggetti è effettuata:
  - alla data di invio della richiesta di accesso diretto al meccanismo di supporto a seguito dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto/intervento;
  - alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- al verificarsi delle condizioni sopra descritte (contiguità catastale e riconducibilità societaria), il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza nominale cumulata dell'intervento pari alla somma dei singoli interventi e, verificato il rispetto delle regole di accesso al meccanismo di supporto, adegua, se del caso, il prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso al meccanismo di supporto (es. superamento soglia di potenza per accesso diretto), il GSE dispone la decadenza dal meccanismo di supporto con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.

Il GSE applica i principi generali su esposti anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento della potenza degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti;
- l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

Nel caso due o più impianti ricadano nelle condizioni sopra indicate, potranno essere presentate richieste di Accesso Diretto solo per impianti tali per cui la potenza nominale cumulata dell'intervento risulti inferiore o uguale al valore soglia di 1 MW. Nel caso, invece, si intenda accedere al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo per un numero di impianti tale per cui la potenza nominale cumulata dell'intervento superi il valore soglia di 1 MW, sarà necessario partecipare alle Procedure Competitive per tutti gli impianti interessati.

Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 per edifici di nuova costruzione

Nel caso di impianto realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, la potenza massima ammissibile al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo è pari alla potenza nominale dell'impianto decurtata dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo stesso.

Quota di potenza richiesta

È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente deve indicare la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione, anche detta "Quota di potenza richiesta". Il valore indicato sarà moltiplicato per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo per determinare il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento, sulla base del quale sarà effettuato il calcolo dell'importo della cauzione provvisoria da costituire e sarà predisposta la documentazione relativa alla solidità finanziaria, necessarie per rendere idonea la manifestazione di interesse.

La Quota di potenza richiesta non può essere superiore al valore della potenza nominale dell'intervento e della potenza nominale dell'impianto diminuita dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

Si precisa che, in caso di partecipazione alle procedure competitive, la quota di potenza richiesta è dichiarata in fase di presentazione della manifestazione di interesse e, in caso di partecipazione per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'intervento e ammissione in posizione utile in graduatoria, la quota di potenza residua non potrà essere iscritta a una procedura successiva mantenendo la possibilità di accesso al meccanismo di supporto per la quota di potenza già ammessa. Infatti, con l'eventuale iscrizione a una nuova procedura di un impianto già ammesso, anche per una quota parte di potenza, si intende presentata la rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Quota di potenza ammissibile

In seguito all'ottenimento della qualifica preliminare e alla valutazione positiva della cauzione provvisoria costituita e della documentazione presentata per la dimostrazione della solidità finanziaria, il GSE riterrà idonea la manifestazione di interesse e calcolerà la Quota di potenza ammissibile per la partecipazione alla relativa procedura competitiva come valore minimo tra:

- la Quota di potenza richiesta indicata nell'ambito della manifestazione di interesse;
- il 95% della potenza nominale dell'intervento determinata in fase di qualifica preliminare e comunicata nella relativa lettera di accoglimento;
- la potenza rispetto alla quale è determinato l'importo della cauzione provvisoria costituita:

$$P = \frac{Importo\ cauzione\ provvisoria\ costituita}{5\%\ C_I}$$

dove C_I è il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo;

- la potenza rispetto alla quale è dimostrata la solidità finanziaria del Soggetto Richiedente (in caso di dimostrazione del requisito ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera e), ii.):

$$P = \frac{Importo\ costo\ investimento\ verificato}{C_I}$$

dove C_I è il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo.

Quota di potenza ammessa

Per gli impianti ammessi in graduatoria in posizione utile, la Quota di potenza ammessa risulterà pari alla Quota di potenza ammissibile determinata nell'ambito della valutazione della manifestazione di interesse.

I valori di potenza dichiarati nella richiesta di qualifica preliminare, verificati nell'ambito della relativa istruttoria e indicati nella lettera di accoglimento non saranno modificabili all'atto di presentazione della manifestazione di interesse e della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.

Nella tabella seguente sono indicati i rispettivi ambiti di applicazione dei valori di potenza sopra indicati.

Campo di applicazione	Potenza di riferimento
Contributo a copertura dei costi di istruttoria	Potenza nominale dell'impianto
Instradamento (Accesso diretto o Procedure Competitive)	Potenza nominale cumulata dell'intervento
Individuazione prezzo di esercizio	
Possibilità richiesta Tariffa Omnicomprensiva	
Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento per il calcolo dell'importo della cauzione provvisoria e per la dimostrazione la solidità finanziaria	Quota di potenza richiesta
Determinazione del Contingente Minimo, del Contingente Obiettivo e del Contingente Massimo	Quota di potenza ammissibile
Erosione del contingente	Quota di potenza ammessa
Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento per il calcolo dell'importo della cauzione definitiva	

Tabella 2 - Campi di applicazione delle differenti definizioni di potenza

A.3. Requisiti generali per l'accesso al meccanismo di supporto

Il DM FER-X Definitivo prevede, all'articolo 3, specifici requisiti riguardanti il Soggetto Richiedente (requisiti soggettivi) e l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (requisiti oggettivi).

Il riconoscimento della qualifica preliminare, necessaria per la partecipazione alle procedure competitive, è subordinato alla verifica del rispetto di tali requisiti. Resta inteso che tali requisiti devono sussistere al momento di invio della richiesta di qualifica preliminare e persistere fino alla partecipazione alla procedura competitiva e, in caso di aggiudicazione e di successiva ammissione al meccanismo di supporto, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it, avendo cura di indicare, nell'oggetto, il codice FER associato all'iniziativa (es: "FERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti oggettivi").

Il Soggetto Richiedente o suo Delegato al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione della richiesta di qualifica preliminare, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio (nel seguito anche DSAN) rese ai sensi del DPR 445/2000 (documento generato dal Portale FER-X Definitivo, secondo il modello riportato nell'Allegato A.1.a) e la documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata nell'Allegato A.1.b alle presenti Regole Operative.

A.3.1. Requisiti soggettivi

Possono accedere al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo esclusivamente i Soggetti per i quali non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità.

A. Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi della citata Comunicazione della Commissione, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
    i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
    ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

B. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione articoli da 94 a 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli 94 "*Cause di esclusione automatica"*, e 95 "*Cause di esclusione non automatica"*, del D.Lgs. 36/2023, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, non possono accedere agli incentivi.

C. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Non è consentito l'accesso ai meccanismi di supporto ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, rubricato "*Effetti delle misure di prevenzione"*, di cui al D.Lgs. 159/2011 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*".

D. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A.3.2. Requisiti oggettivi

A.3.2.1. Requisiti oggettivi generali

Possesso dei titoli necessari

È consentita la partecipazione alle procedure competitive laddove il Soggetto Richiedente sia in possesso del titolo abilitativo/autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e, ove previsto, del titolo concessorio.

Pertanto, i fini dell'ottenimento della qualifica preliminare, il cui rilascio è propedeutico alla partecipazione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente è tenuto a conseguire il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel caso di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o di rifacimento oltre al pertinente titolo concessorio, ove previsto.

Per i soli impianti diversi dai fotovoltaici, il titolo autorizzativo e l'eventuale titolo concessorio possono essere sostituiti dal provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure il decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

I titoli autorizzativi/abilitativi ivi inclusi, ove previsti, i titoli concessori, in forza dei quali viene presentata la richiesta di qualifica preliminare devono risultare validi ed efficaci e, anche a seguito di voltura, nella titolarità del Soggetto Richiedente alla data della richiesta e fino alla partecipazione alla procedura competitiva, oltre che, in caso di aggiudicazione e di successiva ammissione al meccanismo di supporto, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti dei prezzi di aggiudicazione.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) il titolo abilitativo acquista efficacia alla data di pubblicazione sul relativo Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). La richiesta di qualifica preliminare, pertanto, può essere presentata solo a valle della pubblicazione della PAS sul relativo BUR. Il Soggetto Richiedente dovrà, infatti, fornire, all'atto della richiesta di qualifica preliminare, i riferimenti della pubblicazione del titolo.

Il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che si perfezionano per *"silenzio assenso"*, ovverosia senza specifico riscontro dell'Ente competente, è tenuto a verificare l'effettivo conseguimento di detti titoli in data antecedente alla richiesta di qualifica preliminare. In tali casi, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione della richiesta del titolo da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento venga realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva, detta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

Nel caso di interventi che ricadano nel regime di Attività libera di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 190/2024, per i quali non risulta necessario conseguire specifico titolo autorizzativo/abilitativo, né acquisire atti amministrativi di assenso e né inviare ad alcuna Amministrazione comunicazione, segnalazione o dichiarazione, sarà necessario trasmettere, a corredo della richiesta di qualifica, ai fini della dimostrazione del possesso del titolo autorizzativo/abilitativo richiesto dal Decreto, una relazione resa dal Direttore dei lavori o, comunque da un Tecnico abilitato, anche se diverso dal Direttore dei lavori, che asseveri che l'intervento ricade nell'ambito applicativo di cui al regime di Attività libera previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 190/2024 (richiamando la fattispecie di cui all'Allegato A dello stesso D.Lgs. riferita al caso di specie) e che attesti il rispetto degli strumenti urbanistici e l'assenza di vincoli. Resta fermo il divieto di effettivo avvio dei lavori in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva.

Precisazioni in merito all'ammissibilità di più impianti assentiti tramite il medesimo titolo

Nel caso per più impianti non interconnessi funzionalmente, identificati da distinti CENSIMP, sia stato rilasciato un unico titolo autorizzativo, è necessario richiedere una qualifica preliminare o l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo in maniera distinta, per ciascuno degli impianti per i quali si intende presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

Quanto sopra, si applica anche in caso di richiesta di qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive in forza di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA.

In tali casi, la somma delle potenze degli impianti per i quali si presenta la richiesta di qualifica preliminare (o si comunica l'entrata in esercizio per l'accesso diretto) non potrà in ogni caso essere superiore alla potenza riscontrabile nel titolo autorizzativo/abilitativo o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Si precisa che, nelle circostanze di cui sopra, l'individuazione della potenza nominale di ciascun impianto/intervento deve essere effettuata facendo riferimento ai dati tecnici dei componenti riportati nel titolo in forza del quale viene presentata la richiesta di qualifica preliminare (o si comunica l'entrata in esercizio per l'accesso diretto) o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi gli elementi per distinguere i componenti di ciascuno degli impianti e conseguentemente le potenze degli stessi, sarà necessario trasmettere all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle rispettive potenze. Tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

Per impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini dell'ottenimento della qualifica preliminare, in alternativa al titolo concessorio, potrà essere conseguita l'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi, o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di qualifica preliminare sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che, alla data di presentazione della stessa, sia stato sottoscritto e registrato l'atto, redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente o che comunque sia stato regolato il couso.

Preventivo di connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete

La partecipazione alle procedure competitive è consentita ai soli impianti per i quali il Soggetto Richiedente risulti titolare, anche a seguito di voltura, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva, secondo le modalità di accettazione definite nel TICA.

La richiesta di qualifica preliminare può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete. Per tale ragione, si invitano i Soggetti Richiedenti a verificare, prima della presentazione della richiesta di qualifica preliminare, che l'impianto risulti sul sistema GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data della richiesta e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Si precisa che per gli impianti diversi dai fotovoltaici per i quali si richieda la qualifica preliminare in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA è ammessa la presentazione della richiesta senza che l'impianto risulti nello stato "Impianto Validato" sul sistema GAUDÌ. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo relativi al Codice CENSIMP e al Codice Richiesta e specificare la motivazione nell'apposito campo note; al Soggetto Richiedente è inoltre richiesto, all'atto dell'istanza di qualifica preliminare, di indicare il codice POD identificativo del punto di connessione, qualora il POD non fosse disponibile in questa fase, è possibile indicare nei campi dell'applicativo un codice POD fittizio (IT000E00000000).

In caso di successiva ammissione in posizione utile nella graduatoria, per gli impianti qualificati in presenza di codice CENSIMP "NON DISPONIBILE", sarà necessario inviare, prima della comunicazione di entrata in esercizio, specifica PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it recante la richiesta di cambio CENSIMP e Codice Richiesta, allegando l'attestazione rilasciata dal sistema GAUDÌ con evidenza dell'avvenuta validazione del Gestore di Rete (stato "Impianto Validato" o successivi) e indicazione del codice POD assegnato dal Gestore di Rete.

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale successiva ammissione al meccanismo di supporto a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data della richiesta di qualifica preliminare, sono ammesse modifiche alla soluzione tecnica di connessione accettata in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi e fornito evidenza all'atto della richiesta di qualifica preliminare, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Per un impianto qualificato è tuttavia possibile che la connessione ai fini dell'entrata in esercizio sia effettuata mediante un nuovo preventivo di connessione rispetto al preventivo di connessione accettato in via definitiva in forza del quale l'impianto ha ottenuto la qualifica preliminare.

Resta fermo che, qualora l'intervento sia risultato ammesso in posizione utile, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del DM FER-X Definitivo, per effetto dell'applicazione dei coefficienti specifici per ciascuna zona di mercato, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, ai fini della formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dello stesso decreto, l'eventuale variazione della zona di mercato, a seguito della connessione dell'impianto mediante una soluzione tecnica differente da quella indicata dal preventivo di connessione accettato in via definitiva in forza del quale l'impianto ha ottenuto la qualifica preliminare, determina la decadenza della qualifica e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle procedure competitive e all'eventuale posizione utile in graduatoria conseguita. In tale circostanza, ai fini dell'eventuale presentazione di una nuova manifestazione di interesse e della partecipazione alle successive procedure competitive sarà necessario, rispettivamente, richiedere e aver ottenuto una nuova qualifica preliminare.

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità/voltura di un impianto prima della partecipazione alle procedure competitive

Il trasferimento di titolarità dell'impianto a seguito del rilascio della qualifica preliminare determina la decadenza della qualifica e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle procedure competitive. In tal caso, è necessario presentare una nuova richiesta di qualifica preliminare una volta che siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA;
- il titolo concessorio (ove previsto);

- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura di titolo autorizzativo/abilitativo rilasciato con un atto espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica), del provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento di voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvedimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato. In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende perfezionata alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente della richiesta di voltura (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso di interventi che ricadano nel regime di Attività libera di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 190/2024, per i quali non risulta necessario conseguire specifico titolo autorizzativo/abilitativo, né acquisire atti amministrativi di assenso e né inviare alcuna comunicazione, segnalazione o dichiarazione, in caso di trasferimento del progetto non è necessaria la presentazione della voltura, in quanto la titolarità dell'iniziativa da parte del Soggetto Richiedente è attestata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere, ai sensi del DPR 445/2000, per la richiesta di qualifica preliminare.

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data della richiesta della nuova qualifica preliminare, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "Voltura della pratica di connessione".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto della richiesta di qualifica preliminare, sia stata volturata, a favore del Soggetto Richiedente, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

DNSH

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, gli interventi devono soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" (*Do No Significant Harm* - DNSH).

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della richiesta di qualifica preliminare (c.d. fase *ex-ante*) dovrà dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione delle attività progettuali non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela ambientale.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo), ossia:

1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la "*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative *check list*) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al DM FER-X Definitivo sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Le valutazioni di conformità al DNSH devono essere effettuate mediante la compilazione delle check list applicabili per la tipologia di impianto oggetto della qualifica preliminare, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Soggetto Richiedente dovrà conservare per tutta la durata del periodo di regolazione dei pagamenti dei prezzi di aggiudicazione le *check list* compilate e tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto dei requisiti al fine di assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH, rendendole disponibili al GSE qualora richieste nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Qualora l'intervento sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o a verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, il DM FER-X Definitivo prevede, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. L'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento deve essere rispettato per l'intera potenza nominale dell'intervento, anche nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore.

Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW, che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.

Solidità finanziaria

Ai fini dell'idoneità della manifestazione di interesse, propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive, è necessario dimostrare il possesso del requisito di solidità finanziaria adeguata all'iniziativa per la quale è presentata richiesta di accesso al meccanismo di supporto DM FER-X Definitivo, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
b. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:

   - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
   - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
   - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

   dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della Quota di potenza richiesta per il costo specifico di investimento indicato nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Costo specifico di investimento [€/kW]
Fotovoltaico	900
Eolico	1.420
Idroelettrico	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 3 - Costi specifici di investimento per tipologia di impianto

Si precisa al riguardo che, ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica, la capitalizzazione di cui alla lettera b) non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

I modelli per le dichiarazioni da rendere nell'ambito della manifestazione di interesse, al fine di attestare il possesso del requisito in parola, saranno resi disponibili con l'aggiornamento delle presenti Regole Operative.

Avvio dei lavori

Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo agli impianti per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive o, in caso di accesso diretto, prima dell'entrata in vigore del DM FER-X Definitivo.

Si precisa, al riguardo, che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima dei suddetti termini non può accedere al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo anche laddove sia stata rilasciata una variante al titolo abilitativo originario.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

Comunicazione di inizio lavori

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, detta comunicazione, necessaria per comprovare il requisito relativo al possesso del titolo abilitativo, non costituisce avvio dei lavori. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà comunque dichiarare, all'atto dell'iscrizione dell'impianto alla procedura competitiva, che i lavori non risultano avviati alla data di iscrizione stessa.

Opere di rete

Si specifica che, in via generale, ai fini della partecipazione alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo, nell'ambito dei lavori di connessione eseguiti a seguito dell'accettazione del preventivo, le attività effettuate per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione di cui all'articolo 1.1, lettera q), del TICA, sia se realizzate direttamente dal gestore di rete sia se realizzate in proprio dal richiedente, non costituiscono avvio dei lavori.
Diversamente, l'effettuazione, anche parziale, di attività di realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione, configura avvio dei lavori.
Fa eccezione, rispetto al periodo precedente, il caso di opere di utenza per la connessione condivisa tra più produttori di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1.1 del TICA, laddove il coordinamento tra produttori discenda da una prescrizione del gestore di rete o sia espressamente previsto dal titolo autorizzativo, per il quale i lavori relativi alle opere comuni realizzati dal soggetto capofila per il coordinamento e gestione delle attività non costituiscono avvio dei lavori ai fini della partecipazione alle procedure competitive da parte di soggetti diversi dal capofila.

Primo fermo impegno
Un eventuale contratto sottoscritto con l'EPC *Contractor* (Engineering, Procurement, and Construction) per la realizzazione dell'impianto, se sottoscritto prima della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, si configura come primo fermo impegno che rende irreversibile l'investimento a meno che le attività di fornitura dei materiali e di costruzione non siano vincolate alla partecipazione alle procedure competitive o il cui avvio non sia subordinato a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine da eseguire a seguito della partecipazione alla procedura competitiva. Tanto precisato, si evidenzia che l'eventuale versamento dei corrispettivi contrattuali a favore dell'EPC *Contractor*, non rileva ai fini dell'inizio lavori.

A.3.2.2. Requisiti specifici per tipologia di impianto

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, ai fini della partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo, l'Allegato 3 del medesimo decreto prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di impianto.

Impianti fotovoltaici
Per gli impianti fotovoltaici, l'ottenimento della qualifica preliminare prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti:

a. sono realizzati con componenti di nuova costruzione o rigenerati, e pertanto mai impiegati in altri impianti;
b. i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; detto requisito deve essere rispettato anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di regolazione dei pagamenti;
c. per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto:
    i. l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto sarà effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;
    ii. tali superfici saranno completamente rimosse con interventi documentati.

L'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo è, in ogni caso, subordinato alla verifica del rispetto di tali requisiti a seguito della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio.

Impianti a gas residuati dai processi di depurazione
Per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, l'ottenimento della qualifica preliminare prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso al meccanismo di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

a. per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, all'articolo 42 del citato decreto:

i. criteri di sostenibilità specifici di cui ai commi da 5 a 10;
ii. criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11 e 12;
iii. criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.

L'articolo 43 del medesimo D.Lgs. 199/2021 prevede, anche per garantire il rispetto dei criteri sopra richiamati, la certificazione di "*ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione*".

b. le vasche del digestato tal quale degli impianti devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, ad eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Tale requisito costruttivo deve essere esplicitamente deducibile dai documenti allegati al titolo autorizzativo (relazione di progetto, elaborati grafici di progetto, etc.). In particolare, sia in sede di richiesta di qualifica preliminare sia in sede di comunicazione di entrata in esercizio, tale requisito sarà oggetto del seguente controllo:

$$V_{tot} \geq Q_d \times 720$$

Laddove:

V_{tot} è la $\sum V_i$ dove V_i è il volume della *-iesima* vasca di raccolta del digestato tal quale impiegata nell'impianto;

Q_d è la produzione media annua di digestato in mc/giorno o ton/giorno, considerando la densità indicata nella relazione di progetto per il digestato o in via cautelativa pari a 1.000 kg/mc;

720 sono le ore corrispondenti a 30 giorni.

Impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici, l'ottenimento della qualifica preliminare prevede l'impegno al rispetto delle caratteristiche di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del medesimo decreto, ovverosia, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

i. è rispettata una delle caratteristiche costruttive:

1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

ii. la concessione di derivazione è conforme alle:

- *"Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali […]"*, approvate con DD del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell'Allegato A del medesimo DD:
    - 11 – *"matrice del rischio ambientale, con note specificative";*
    - 13 – *"significato della classe di rischio ambientale, con note specificative"*;

- *"Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000"*, approvate con DD del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;
- condizioni di cui all'articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'articolo 77.10-bis del D.Lgs. 152/2006 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Per gli impianti idroelettrici per i quali è presentata richiesta di qualifica preliminare, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l'eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell'impianto, della caratteristica dichiarata ai fini al rispetto del requisito e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita da parte dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso, nei casi di cui al precedente punto i, della caratteristica costruttiva di cui ai punti 1., 2., 3., 4. sopra riportati o, nei casi di cui al precedente punto ii, della compatibilità con tutte e tre le sopra menzionate Linee Guida e condizioni.

Impianti NZIA

Per gli impianti eolici e fotovoltaici, la partecipazione alle procedure competitive previste dall'articolo 6 del DM FER-X Definitivo è condizionata al rispetto dei seguenti criteri:

A. CRITERI DI PRESELEZIONE

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive indette ai sensi dell'articolo 6 del DM FER-X Definitivo, l'impegno a realizzare l'impianto nel rispetto dei seguenti criteri di preselezione viene attestato dal Soggetto Richiedente tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) da sottoscrivere all'atto della manifestazione di interesse.

1. Condotta responsabile d'impresa

Nel caso di:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per cui tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese della tipologia di cui al punto precedente o aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate al punto precedente;

che:

- alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000€ e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, su base consolidata, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000€ e supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio.

I criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa prevedono che gli offerenti:

I. adottino misure volte ad attuare, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva, gli elementi fondamentali del dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità è disciplinato all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2024/1760, che prevede che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente mediante:

a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi[1] (in conformità dell'articolo 7 della medesima direttiva);
b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali[2] (in conformità dell'articolo 8) e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali (in conformità dell'articolo 9 della medesima direttiva);
c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
d) riparazione degli impatti negativi effettivi;
e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi;
f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo in conformità;
g) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;

II. comunichino al pubblico informazioni sulla propria condotta responsabile d'impresa mediante una dichiarazione pubblica che contempli almeno gli elementi fondamentali di cui all'allegato I, punto 61, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 sui principi di rendicontazione di sostenibilità:
    a) integrazione del dovere di diligenza nella governance, nella strategia e nel modello aziendale;
    b) coinvolgimento dei portatori di interessi;
    c) individuazione e valutazione degli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente;
    d) interventi per far fronte agli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente;
    e) monitoraggio dell'efficacia di tali sforzi.

Il rispetto di tale requisito è attestato dalla relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 redatta dal revisore della rendicontazione di sostenibilità, abilitato ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2010, appositamente incaricato dal Soggetto Richiedente. Il revisore esprime, con la relazione, le proprie conclusioni circa la conformità al suddetto criterio.

Nel caso di:

- persone fisiche;
- imprese diverse da società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
- imprese diverse da società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per cui tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata

[1] "Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società"
La politica relativa al dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
b) un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l'intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società;
c) una descrizione delle procedure predisposte per l'integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta e per estenderne l'applicazione ai partner commerciali.

[2] Le società adottano misure adeguate per fare quanto segue, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, a livello di geografia e contesto, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi:
a) procedere a un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
b) sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.

essendo tali soci imprese della tipologia di cui al punto precedente o aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate al punto precedente;

- comunità di energia rinnovabili;

che presentano offerte relative a progetti con una capacità superiore a 10 MW, i criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa prevedono che gli offerenti riferiscano, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva, in merito agli elementi fondamentali del dovere di diligenza relativi a:

a) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
b) riparazione degli impatti negativi effettivi;

con l'ausilio dei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario.

In particolare, il rispetto di tale requisito è attestato da una relazione di conformità, redatta da un soggetto terzo abilitato ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2010, appositamente incaricato dal Soggetto Richiedente.

2. <u>Cibersicurezza e sicurezza dei dati</u>

I criteri di preselezione relativi alla cibersicurezza e alla sicurezza dei dati prevedono che gli offerenti:

a) adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'impianto di energia rinnovabile, comprese, se del caso, le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555[3];
b) presentino un piano di cibersicurezza che illustri le modalità con cui garantiscono la sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso e più specificamente adottino le misure tecniche, operative e organizzative necessarie affinché i dati utilizzati o generati nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (SEE) e non siano trasferiti al di fuori di esso, qualora, nove mesi o più prima della pubblicazione della procedura competitiva, l'offerente sia stato soggetto alla giurisdizione di un paese terzo che gli impone di comunicare alle autorità di detto paese informazioni sulle vulnerabilità di *software* o *hardware* prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità, oppure qualora sia stata resa una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione o dell'Italia dalla quale risulti che autori di minacce operanti nel territorio di detto paese terzo hanno condotto attività o campagne informatiche dolose;
c) garantiscano e dimostrino, nel caso in cui per i prodotti TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) utilizzati nell'impianto di energia rinnovabile o per i servizi TIC connessi al suo funzionamento gli offerenti si avvalgano di fornitori, che questi ultimi adottano le misure di cui alla lettera a) e, se detti fornitori soddisfano una delle due condizioni di cui alla lettera b) riguardanti gli offerenti, che i fornitori adottano anche le misure di cui alla lettera b);

[3] a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;
b) gestione degli incidenti;
c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;
d) sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;
g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;
h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;
i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;
j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

d) garantiscano che il controllo operativo dell'impianto sia mantenuto da un gestore stabilito nello Spazio economico europeo.

3. Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti

I criteri di preselezione relativi alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti sono verificati attraverso:

- dimostrazione della solidità finanziaria;
- prestazione delle cauzioni, provvisoria e definitiva, per la partecipazione alle procedure competitive.

4. Contributo alla resilienza

L'applicazione di tale criterio è subordinata all'individuazione, da parte della Commissione Europea, di condizioni che prefigurano un eccessivo livello di dipendenza da parte di taluni Paesi terzi rispetto all'approvvigionamento di determinate tecnologie, prodotti finiti o componenti principali di impianto.

Il GSE, prima dell'apertura della finestra temporale per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alle procedure competitive, darà opportuna informazione dei Paesi terzi interessati da tale condizione secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive devono essere soddisfatti i seguenti criteri.

Nel caso di impianti fotovoltaici

a) il sistema fotovoltaico non è assemblato in tali Paesi terzi;
b) i moduli fotovoltaici non sono assemblati in tali Paesi terzi;
c) le celle fotovoltaiche non sono originarie da tali Paesi terzi;
d) gli inverter non sono originari da tali Paesi terzi;
e) almeno un altro dei seguenti principali componenti specifici non è originario da tali Paesi terzi:

i. silicio policristallino di grado solare;
ii. lingotti di silicio di grado solare o equivalenti[4];
iii. wafer fotovoltaici o equivalenti[4];
iv. vetro solare;
v. inseguitori fotovoltaici e loro supporti specifici.

In considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) 2024/1735 e nei Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1176 e 2025/1178 del 23 maggio 2025, al fine di una maggiore efficacia del criterio della resilienza ed al fine di evitare fenomeni di delocalizzazione della produzione o di diffusione di pratiche volte a modificare l'origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette finalizzati ad eludere, in particolare, quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/1176 in materia di "*Contributo alla resilienza*", si precisa quanto segue.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), le procedure sono tali da consentire l'accesso ai soli impianti:

- i cui moduli fotovoltaici non siano assemblati in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi e
- non siano composti da celle prodotte in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.

[4] Con «equivalenti» si intendono fasi simili o tecnologie chiave abilitanti che sono necessarie per la tecnologia fotovoltaica a strato sottile, organica, tandem o di altro tipo.

Con riferimento al requisito di cui al punto d), le procedure sono tali da consentire l'accesso ai soli impianti i cui inverter non siano prodotti in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera e), le procedure sono tali da consentire l'accesso ai soli impianti in cui, per almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all'Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025, il componente o il sistema nel suo complesso (nel caso dei sistemi di inseguimento solare, anche flottanti) non siano prodotti in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.

Nel caso di impianti eolici

a) Almeno il 75% delle turbine non sono prodotte in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi;
b) Al massimo tre dei seguenti principali componenti specifici delle stesse turbine possono essere prodotti in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi:

    i. navicelle (assieme);
    ii. mozzi;
    iii. cuscinetti principali, di imbardata e passo;
    iv. magneti permanenti per turbine eoliche;
    v. moltiplicatori di giri per turbine eoliche;
    vi. pale;
    vii. torri;

c) Per tutte le turbine, non più dell'85% dei magneti permanenti del progetto sono originari da tali Paesi terzi.

Si precisa, in via generale, che costituiscono documentazione principale per dimostrare il rispetto del criterio di resilienza le dichiarazioni doganali, ove disponibili, e altri documenti pertinenti attestanti l'origine o il luogo di assemblaggio dei suddetti prodotti, per mezzo di fatture o altro.

Ai fini dell'origine non preferenziale, si applica il principio della libertà dei mezzi di prova, secondo il quale è possibile utilizzare un'ampia gamma di documenti ed elementi probatori affidabili per dimostrare il luogo di fabbricazione o di assemblaggio di un prodotto, come dichiarato nelle dichiarazioni doganali. Tali documenti possono comprendere fatture, codici identificativi del prodotto (Product ID), numeri di serie o codici, targhette identificative, certificati di origine, polizze di carico e altri documenti di trasporto, distinte base (bill of materials), dichiarazioni dei fornitori, documenti di consegna, contratti con i fornitori, factory inspection certificates dello stabilimento o sistemi di esecuzione della produzione (Manufacturing Execution Systems – MES).

Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici il rispetto del requisito di resilienza è attestato dal *Factory Inspection Certificate* relativo ai moduli e agli inverter installati presso l'impianto, valido alla data di produzione dei moduli.

Ad esempio, nel caso di un modulo fotovoltaico, la dichiarazione doganale fornisce informazioni esclusivamente sull'origine del modulo fotovoltaico stesso. Per determinare l'origine dei componenti specifici principali sottostanti (vale a dire il vetro solare, le celle fotovoltaiche, i wafer fotovoltaici, i lingotti di silicio di grado fotovoltaico e il polisilicio di grado fotovoltaico), è necessario ricorrere ad altri documenti tra quelli sopra elencati.

B. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il DM FER-X Definitivo prevede, all'articolo 6, comma 2, lettera e), specifici criteri di aggiudicazione riguardanti l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto, come meglio dettagliati all'Allegato 5, paragrafo B, del medesimo decreto. Qualora il Soggetto Richiedente ne voglia richiedere l'applicazione ai fini della definizione delle graduatorie, deve attestarne il possesso in sede di richiesta di qualifica preliminare.

1. Contributo alla sostenibilità

Ai fini della valutazione del contributo alla sostenibilità sono applicati i seguenti criteri relativi all'integrazione del sistema energetico, che tengono conto del contributo dei progetti partecipanti alla risposta alle esigenze del sistema derivanti dal loro funzionamento, dall'ubicazione e dalla capacità di creare connessioni tra vettori energetici.

a) Flessibilità temporale del progetto

Con riguardo specifico al criterio relativo alla flessibilità temporale del progetto, è necessario che sia prevista la presenza di un sistema di accumulo di potenza nominale pari ad almeno il 25% della potenza nominale dell'intervento e in grado di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica.

Al fine di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica, la capacità nominale del sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto deve essere non inferiore al valore determinato dal prodotto della potenza nominale dell'intervento per la capacità specifica del sistema di accumulo indicata nella seguente tabella.

Tipologia impianto	**Capacità specifica accumulo [kWh/kW]**
Fotovoltaico	4
Eolico	6
Idroelettrico	14
Gas residuati dai processi di depurazione	15

Tabella 4 - Capacità specifica accumulo

Ai fini del rilascio della qualifica preliminare, la presenza del sistema di accumulo, la sua potenza nominale e la sua relativa capacità nominale devono essere espressamente attestate dalla documentazione relativa al progetto autorizzato. Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi espressa indicazione di quanto sopra, sarà necessario aver trasmesso all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del criterio in parola. Copia di tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

b) Impatto determinato dall'ubicazione

Il criterio di aggiudicazione relativo all'impatto determinato dall'ubicazione è valutato in sede di definizione della graduatoria attraverso l'applicazione dei coefficienti per ciascuna zona di mercato, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM FER-X Definitivo.

c) Capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici

Per garantire la capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici, è necessario che sia prevista la presenza di uno o più sistemi in grado di impiegare l'energia prodotta dall'intervento per la produzione di un vettore energetico diverso dell'energia elettrica (ad esempio l'idrogeno).

Ai fini del rilascio della qualifica preliminare, la presenza di tale/i sistema/i e le caratteristiche di questi devono essere attestate dalla documentazione relativa al progetto autorizzato. Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi espressa indicazione di quanto sopra, sarà necessario aver trasmesso all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del criterio in parola. Copia di tale documentazione, unitamente all'evidenza

dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

A.3.2.3. Criteri di priorità

Il DM FER-X Definitivo prevede, all'articolo 8, comma 6, specifici criteri di priorità riguardanti l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto. Qualora il Soggetto Richiedente ne voglia richiedere l'applicazione ai fini della definizione delle graduatorie, deve attestarne il possesso in sede di richiesta di qualifica preliminare.

Interventi su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole

Tale criterio si applica agli interventi su impianti fotovoltaici che siano realizzati in aree agricole e che non prevedano un aumento dell'occupazione di suolo nella situazione post-intervento. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di qualifica la documentazione attestante il rispetto del criterio sopra descritto, come specificata all'Allegato A.1.b, in particolare, si richiede attenzione nel dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione del documento identificato A09 nell'Allegato A.1.b delle presenti Regole Operative.

Aree idonee e zone di accelerazione

Il possesso del criterio di priorità si intende rispettato qualora l'intervento ricada integralmente in aree identificate come idonee ai sensi dell'ex-articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-*bis* del D.Lgs. 190/2024 o nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024. Tale requisito dovrà essere dimostrato, in fase di richiesta della qualifica preliminare, tramite un'apposita attestazione fornita dall'Ente preposto al rilascio del titolo autorizzativo, nella quale lo stesso dichiari espressamente che "l'impianto ricade in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-*bis* del D.Lgs. 190/2024" o che "l'impianto ricade nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024". Qualora il titolo autorizzativo sia stato rilasciato attraverso l'emissione di un atto espresso dell'Ente competente e contenga all'interno dell'atto di rilascio un esplicito riferimento circa la realizzazione dell'impianto in area idonea o zona di accelerazione ai sensi delle richiamate discipline, all'atto della richiesta della qualifica preliminare, in luogo dell'attestazione è possibile trasmettere lo stralcio dell'atto medesimo.

PPA

Il possesso del criterio di priorità consiste nella sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente di contratti di approvvigionamento di energia a lungo termine (Contratti PPA) di durata almeno pari a 10 anni. Il Soggetto Richiedente, che intenda avvalersi del criterio di priorità, dovrà aver registrato, prima di presentare la richiesta di qualifica preliminare, il/i contratto/i PPA sulla piattaforma di cui articolo 28 del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità definite dal GME, indicando il codice CENSIMP e tutti gli ulteriori elementi necessari all'identificazione univoca dell'impianto per il quale intenda beneficiare del criterio di priorità.

A.4. Qualifica preliminare

Come già indicato nei precedenti paragrafi, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione a una specifica procedura competitiva è necessario aver precedentemente inviato la richiesta di qualifica preliminare, che dovrà in ogni caso essere conseguita ai fini dell'idoneità della manifestazione di interesse propedeutica alla partecipazione alla rispettiva procedura competitiva.

A.4.1. Portale per l'invio e la gestione delle richieste di qualifica preliminare

Le richieste di qualifica preliminare e la relativa documentazione da allegare devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-X Definitivo, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

Il Portale FER-X Definitivo è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da TERNA al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta la richiesta di qualifica preliminare al GSE, il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, che dovrà essere stata validata dal Gestore di Rete. Per tale motivo, sarà possibile inviare la richiesta di qualifica preliminare solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato *"Impianto Validato"*, indicativo della validazione del Gestore di Rete, ad eccezione degli impianti che si iscrivono alle procedure competitive in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA come precisato al paragrafo A.3.2.1.

Si segnala che i dati vengono acquisiti dal Portale FER-X Definitivo a partire dal giorno seguente all'avvenuta validazione dell'impianto sul Portale GAUDÌ di TERNA S.p.A.. Si raccomanda pertanto di verificare con il dovuto anticipo rispetto alla presentazione della richiesta di qualifica, l'avvenuta validazione dell'impianto sul Portale GAUDÌ di TERNA S.p.A.. Per eventuali richieste di chiarimento in merito alla validazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ è necessario contattare il Gestore di Rete competente.
Qualora la combinazione Codice CENSIMP (IM) - Codice Richiesta (RC) inserita sul Portale FER-X Definitivo non risulti presente sui sistemi GSE ma l'impianto risulti nello stato validato sul sistema GAUDÌ e la combinazione Codice CENSIMP (IM) - Codice Richiesta (RC) sia coerente con quella validata, è necessario contattare il Call Center GAUDÌ. Per eventuali ulteriori problematiche è possibile contattare il Servizio Clienti del GSE.
In conformità con il sistema GAUDÌ, l'inserimento nei campi specifici del Portale FER-X Definitivo della potenza dell'impianto deve essere effettuato indicando i valori in kW, con indicazione fino alla terza cifra decimale.
A titolo esemplificativo, nel caso di un nuovo impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza nominale dell'impianto e conseguentemente il valore di potenza nominale dell'intervento deve essere indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-X Definitivo, il Soggetto Richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) e, solo successivamente, richiedere l'accesso al Portale FER-X Definitivo. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare il meccanismo di supporto. Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il Soggetto Richiedente intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-X Definitivo.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-X Definitivo sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo delle credenziali e, in generale, dall'utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall'ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale FER-X Definitivo attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la formazione della richiesta di qualifica preliminare, della manifestazione di interesse e della relativa richiesta di partecipazione alle procedure competitive, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l'invio al GSE della richiesta stessa.

Il Portale FER-X Definitivo consente invece l'invio della richiesta solo laddove il soggetto che intenda sottoscrivere la richiesta di qualifica preliminare (Soggetto Richiedente, indicato come Legale Rappresentante/Titolare, Procuratore Speciale o Delegato) abbia effettuato l'accesso al Portale FER-X Definitivo identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le richieste sul Portale FER-X Definitivo possono, infatti, essere presentate e sottoscritte, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La richiesta di qualifica preliminare può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X Definitivo.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la richiesta di qualifica preliminare, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X Definitivo, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a un soggetto terzo, puntualmente identificato, il potere di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza è conferito al Delegato, per la formazione e la presentazione, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo, delle:

- richiesta di qualifica preliminare e relativo annullamento;
- manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure competitive e relativi annullamento e rinuncia;
- richiesta di partecipazione alle procedure competitive e relativo annullamento;
- rinuncia all'eventuale posizione utile in graduatoria.

Il potere di rappresentanza viene conferito per le azioni di cui sopra, fermo restando la facoltà riconosciuta al Soggetto Richiedente di revocare il potere conferito, inviando la revoca, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), reperibile sul Portale FER-X Definitivo.

Precisazioni in caso di conferimento del potere di rappresentanza e di procura speciale

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le ovvie implicazioni che ne potrebbero derivare in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare, annullare e rinunciare le richieste per le quali ha conferito la delega.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, nella sezione *Conferma e Invia,* sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 e generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, o suo

Procuratore Speciale o Delegato, previo accesso al Portale FER-X Definitivo dall'Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) attraverso l'identificazione tramite SPID, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione generata e la sua sottoscrizione, utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di qualifica preliminare saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X Definitivo.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-X Definitivo potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all'atto della richiesta di qualifica preliminare.
In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X Definitivo e resi noti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A.4.2. Modalità di presentazione

Possono presentare richiesta di qualifica preliminare i soggetti (direttamente o, come precisato al paragrafo A.4.1, per tramite di un Procuratore o di un Soggetto Delegato) in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati al capitolo A.3.

La richiesta di qualifica preliminare è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione per la richiesta e la relativa documentazione da allegare deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X Definitivo.

Per presentare una richiesta di qualifica preliminare il Soggetto Richiedente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori secondo le modalità dettagliate nel capitolo A.5.

In particolare, a seguito dell'avvio telematico della richiesta (creazione della pratica in stato "Bozza") e del raggiungimento dello step finale "Conferma e Invia", sarà comunicata all'indirizzo e-mail, indicato per le comunicazioni amministrative, l'avvenuta generazione della fattura. L'invio della richiesta di qualifica potrà essere effettuato solo a valle dell'accertamento, da parte del GSE, dell'effettivo pagamento dell'importo indicato in fattura. A valle di tale accertamento, che può richiedere fino a 2 giorni lavorativi dall'ordine di pagamento, l'utente sarà abilitato, sul Portale FER-X Definitivo, a inviare la richiesta di qualifica preliminare. L'abilitazione all'invio sarà contestualmente comunicata dal GSE all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Il pagamento dovrà improrogabilmente essere effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso il GSE non riscontri l'avvenuto pagamento entro il predetto termine, non sarà possibile procedere con l'invio della richiesta di qualifica e la richiesta creata passerà dallo stato "Bozza" allo stato "Non inviabile".

Si raccomanda pertanto di effettuare il pagamento con il dovuto anticipo, al fine di consentire al GSE di effettuare la verifica entro il termine di scadenza, tenendo in considerazione dei tempi tecnici necessari alla sua effettuazione, come sopra indicati.

In generale, il Portale FER-X Definitivo richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare l'iniziativa in progetto. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando per maggiori dettagli alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*:

- TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto e la categoria di intervento tra quelle consentite dal DM FER-X Definitivo. Per il dettaglio degli interventi ammissibili per le tipologie di impianto previste, si invita a consultare il paragrafo A.2.1 delle presenti Regole Operative.
- CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA: attribuiti da TERNA nell'ambito della registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ.
  Al riguardo, si rappresenta che il Portale FER-X Definitivo effettua una verifica di coerenza dei codici indicati rispetto ai codici validati sul sistema GAUDÌ.
  La registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ, la verifica dell'avvenuta validazione e l'eventuale aggiornamento dei dati indicati sono posti in capo al Soggetto Richiedente. Si rinnovano al riguardo le indicazioni fornite ai paragrafi A.3.2.1 e A.4.1.
  Si rappresenta inoltre che l'invio di una richiesta di qualifica recante i medesimi CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA già associati a una precedente richiesta comporta, ove tale circostanza sia accertata nell'ambito dell'istruttoria di qualifica effettuata dal GSE, l'annullamento della richiesta precedentemente presentata e la decadenza dell'eventuale qualifica conseguita.
  Si precisa in proposito che è comunque consentito ai Soggetti Richiedenti specificare, con riferimento ai soli impianti diversi dai fotovoltaici per i quali si richieda la qualifica preliminare in forza del provvedimento favorevole di VIA oppure del decreto di non assoggettabilità a VIA, di non essere ancora in possesso del codice CENSIMP dell'impianto. Si ricorda che, in tali casi, è necessario indicare le motivazioni nell'apposito campo note.
- DATI DI POTENZA: è necessario indicare i valori di Potenza nominale dell'impianto, Potenza nominale dell'intervento e Potenza nominale cumulata dell'intervento, oltre all'eventuale Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione, come specificati nel paragrafo A.2.2.
- DATI AMMINISTRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA
- UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: è richiesto di indicare l'indirizzo e le coordinate geografiche dei principali componenti dell'impianto.
- REQUISITI: indicazione delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM FER-X Definitivo, per i cui dettagli si rimanda al capitolo A.3.
- CRITERI DI PRIORITÀ: indicazione dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità e di aggiudicazione previsti dal DM FER-X Definitivo per la formazione delle graduatorie, per i cui dettagli si rimanda rispettivamente ai paragrafi A.3.2.3 e A.3.2.2.
- ALLEGATI: caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato A.1.b alle presenti Regole per la specifica tipologia di impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di priorità e di aggiudicazione previsti dal DM FER-X Definitivo per la formazione delle graduatorie.

Si precisa che i dati indicati nella richiesta di qualifica preliminare non potranno essere modificati né in fase di presentazione della manifestazione di interesse né in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della richiesta di qualifica preliminare, sarà necessario annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

In caso di annullamento tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo e successivo caricamento di una nuova richiesta di qualifica preliminare, il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura dei costi di istruttoria di cui al capitolo A.5.

A partire dalla data di apertura del Portale FER-X Definitivo, che sarà comunicata dal GSE con apposita NEWS pubblicata sul proprio sito internet, la richiesta di qualifica preliminare di un impianto potrà essere presentata in qualsiasi momento, accedendo all'apposita funzionalità del portale stesso. Il rilascio della qualifica preliminare avviene entro 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva), decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni

documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

Come già specificato, l'avvenuta presentazione della richiesta di qualifica preliminare è necessaria per poter avviare e quindi presentare una manifestazione di interesse, mentre l'ottenimento della qualifica è necessario per l'idoneità della manifestazione di interesse propedeutica alla richiesta di partecipazione alla relativa procedura competitiva.

Resta pertanto inteso che è responsabilità del Soggetto Richiedente presentare la richiesta di qualifica preliminare, secondo tempistiche compatibili con la partecipazione alle procedure competitive, tenuto conto della durata dell'istruttoria necessaria per il rilascio inclusiva di eventuali sospensioni.

A.4.3. Processo di valutazione

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica preliminare ai fini della partecipazione alle procedure competitive si articola nelle seguenti fasi:

a. trasmissione della richiesta di qualifica preliminare, tramite DSAN attraverso il Portale FER-X Definitivo, da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990) da concludersi nel termine di 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva) al netto di eventuali sospensioni dei termini di conclusione del procedimento che saranno formalmente comunicati;

b. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM FER-X Definitivo, dalle presenti Regole Operative e da eventuale ulteriore normativa applicabile. L'istruttoria si articola, in via generale, nelle seguenti principali attività:
   i. verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale informatico;
   ii. verifica della congruenza tra i dati, le informazioni indicate e la documentazione allegata;
   iii. verifica, anche avviando specifica interlocuzione con altre Amministrazioni, del possesso dei requisiti previsti dal DM FER-X Definitivo ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
   iv. verifica degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione dichiarati all'atto della richiesta di qualifica preliminare;

c. nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti risultino carenze documentali e/o di informazioni, il GSE procederà a inviare una richiesta d'integrazione al Soggetto Richiedente con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento (Legge n. 241 del 1990). A seguito della suddetta richiesta di integrazione, il Soggetto Richiedente dovrà, entro il termine indicato nella stessa, trasmettere al GSE i documenti e/o le informazioni richieste (Legge n. 241 del 1990). I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dall'avvenuta ricezione delle integrazioni. In caso di mancata presentazione di osservazioni e/o dei documenti, il GSE adotterà il provvedimento sulla base della documentazione nella propria disponibilità;

d. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea al rilascio della qualifica e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, il GSE trasmette, al Soggetto Richiedente il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990. In tale ambito, verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge n. 241 del 1990, articolo 10-bis), con contestuale sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. I termini ricominciano a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di 10 giorni. In caso di mancata presentazione di osservazioni e/o documenti, il GSE concluderà il procedimento sulla base della documentazione nella propria disponibilità;

Nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza risulti idonea al rilascio della qualifica, ma dalla stessa non risulti possibile verificare, anche a seguito della richiesta di integrazione di cui al precedente punto c, il possesso di uno o più criteri di priorità o di aggiudicazione dichiarati all'atto della richiesta di qualifica, il GSE trasmette al Soggetto Richiedente un provvedimento di accoglimento parziale, recante i motivi ostativi di riconoscimento dei criteri non verificati;

e. il GSE provvederà a comunicare al Soggetto Richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, entro 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva), decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

Il Soggetto Richiedente è consapevole che ogni dichiarazione resa è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Segnatamente, il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ed è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui il Soggetto Richiedente, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, presenti dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri, il GSE assumerà i dovuti provvedimenti per quanto di propria competenza, riservandosi di presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

A.4.4. Richiesta di integrazione

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata attraverso il Portale FER-X Definitivo nella pagina relativa alla richiesta di qualifica. Il GSE renderà noto, inoltre, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Referente Tecnico indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di qualifica preliminare, che la richiesta di integrazione è consultabile sul Portale FER-X Definitivo, indicando il termine entro il quale sarà possibile trasmettere le integrazioni documentali e/o le osservazioni.

Sul Portale FER-X Definitivo sono indicate in dettaglio le informazioni e/o i documenti da integrare al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso di mancato invio, da parte del Soggetto Richiedente, delle integrazioni richieste, il GSE adotterà il provvedimento sulla base della documentazione nella propria disponibilità.

A.4.5. Preavviso di rigetto

La mancata sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto o il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'adozione del preavviso di rigetto:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e/o dei dati caratteristici dell'intervento necessari alla formazione della graduatoria dell'eventuale futura procedura competitiva;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- presentazione di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM FER-X Definitivo.

Il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente è comunicato ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che nei procedimenti amministrativi su istanza di parte, quale la richiesta di qualifica preliminare, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Il preavviso di rigetto è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di qualifica preliminare.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti integrativi, caricando la documentazione sul Portale FER-X Definitivo.

Decorso il suddetto termine, il GSE adotterà il provvedimento finale che reca le motivazioni sottese alle determinazioni che saranno assunte.

A.4.6. Provvedimento conclusivo

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, anche a seguito di eventuali richieste d'integrazione o nell'ambito del preavviso di rigetto, provvede a comunicare, con provvedimento espresso, al Soggetto Richiedente l'esito della valutazione effettuata in relazione alla richiesta di qualifica preliminare, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso. In particolare, il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione, nell'ambito delle integrazioni richieste, della relativa documentazione da parte del Soggetto Richiedente.

Nell'eventuale provvedimento di accoglimento vengono indicati le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia, potenza nominale dell'intervento, ecc.) verificate dal GSE nell'ambito dell'istruttoria, i criteri di priorità e di aggiudicazione che, ove verificati dal GSE, saranno applicati in caso di partecipazione alle procedure competitive in forza della qualifica ottenuta.

Il provvedimento di accoglimento della richiesta di qualifica preliminare costituirà parte integrante e imprescindibile dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di qualifica preliminare.

A.4.7. Validità della qualifica preliminare

La qualifica eventualmente rilasciata ha validità improrogabile di 2 anni decorrenti dalla data del provvedimento di accoglimento. Decorso tale termine, ai fini dell'eventuale presentazione di una manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure competitive è necessario aver rispettivamente richiesto e conseguito una nuova qualifica preliminare.

Si riporta inoltre nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE nel corso di controlli successivi al rilascio, comportano la decadenza della qualifica e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle procedure competitive e all'eventuale posizione utile in graduatoria conseguita:

- <u>Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni</u>
  La qualifica e i diritti da essa derivanti decadono nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente al rilascio, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la sua richiesta e degli eventuali criteri di priorità e/o di aggiudicazione verificati e indicati nel provvedimento di accoglimento, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014. Nei soli casi di impianti ammessi in posizione utile, qualora l'applicazione dei criteri di priorità

e/o di aggiudicazione non sia risultata determinante al fine dell'inserimento nella relativa graduatoria, il venir meno degli stessi non determina la decadenza della qualifica e dei diritti da essa derivanti.
In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive
  L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive (individuata nella data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X Definitivo in fase di invio della richiesta di partecipazione) determina la decadenza della qualifica e dei diritti da essa derivanti (articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo).

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 4 del DM FER-X Definitivo
  La qualifica e i diritti da essa derivanti decadono ove sia accertata almeno una delle cause di non ammissibilità riportate al paragrafo A.3.1, circa i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alle procedure competitive.

- Trasferimento a terzi dell'impianto qualificato prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione in caso di partecipazione alle procedure competitive e ammissione in posizione utile in graduatoria
  È vietata, pena la perdita dei diritti derivanti dalla qualifica, qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'impianto qualificato, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE. Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.
  Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria della qualifica preliminare. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la qualifica preliminare e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

A.5. Corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria

Per presentare una richiesta di qualifica è necessario corrispondere al GSE un contributo per i costi di istruttoria.

Nelle more dell'aggiornamento del DM 24 dicembre 2014, il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che i costi di istruttoria sono calcolati con riferimento alla potenza nominale dell'impianto.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

Si evidenzia che, come meglio descritto al paragrafo A.4.2 è possibile presentare la richiesta di qualifica solo a seguito dell'accertamento, da parte del GSE, dell'intervenuto pagamento.

I costi di istruttoria non saranno restituiti in caso di ripresentazione di una nuova richiesta di qualifica per una iniziativa oggetto di una richiesta di qualifica già inviata.

A.6. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal Decreto di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli articoli 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

ALLEGATI PARTE A

A.1.a Modello istanza richiesta qualifica preliminare

A.1.b Elenco documentazione da allegare alla richiesta di qualifica preliminare